

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

FAQ 106

Inquadramento contributi per progetti ed eventi nel settore della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'intrattenimento, con riferimento agli aiuti di Stato.

L'operazione, finanziata con risorse FESR REACT-EU, si inquadra all'interno delle azioni per il rilancio economico delle città metropolitane e prevede l'erogazione di contributi per progetti ed eventi nel settore della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'intrattenimento. I benefici economici, oltre al contributo, prevedono anche agevolazioni per la concessione degli spazi pubblici e l'utilizzo di attrezzature (es. sedie) e le agevolazioni vengono concesse sulla base di una procedura valutativa di evidenza pubblica (avviso). La città chiede quale sia il corretto inquadramento dell'operazione con riferimento agli aiuti di Stato.

L'art. 53 del Regolamento UE 651/2014, ai commi 1 e 2, prevede: "1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:

a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;

b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;

c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;

d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;

e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni”.

Il Regolamento UE 651/2014 all'articolo 53 disciplina dunque le fattispecie di contributi pubblici erogati a favore delle attività culturali rientranti nel campo d'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e che, nel rispetto delle condizioni generali e specifiche ivi contenute, possono essere esentati dall'obbligo di notifica. Al contempo, il considerando 72 del Regolamento stesso riconosce la specificità del settore della cultura e della conservazione del patrimonio richiamando anche l'importanza che l'art. 167 del TFUE riconosce alla cultura per l'Unione europea e i suoi Stati membri. Alla luce di ciò, il considerando afferma che *“Le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero riconoscere le specificità della cultura e delle attività economiche ad essa collegate, tenendo presente la duplice natura della cultura quale bene economico che offre notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e forgianno le nostra società, dall'altro”*.

La Comunicazione 262/16 della Commissione Europea sulla nozione d'aiuto (NOA) al punto 197 par. b) precisa che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischia di incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

Ed invero la citata Comunicazione al punto 197 prevede che: *“Mentre non è possibile definire categorie generali di misure che solitamente rispondono a tali criteri, le decisioni adottate in passato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tra gli esempi si annoverano: a) strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri (285); b) manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche (286) che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri (287); la Commissione ritiene che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischi di incidere sugli scambi tra gli Stati membri”.*

Alla luce di quanto esposto, si ritiene di poter dare le seguenti indicazioni:

- le agevolazioni previste possono essere considerate non rientranti nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato nel caso in cui l'attività finanziata non è inquadrabile come attività economica e cioè quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: gratuità dell'evento per il pubblico; costo del biglietto che non copre i costi e necessità di ricorrere a sponsor per il finanziamento dell'evento;
- laddove esista attività economica ma l'evento/progetto è di portata locale (non internazionale) le agevolazioni possono comunque essere considerate non rientranti nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato poiché manca uno dei quattro elementi che definiscono un aiuto di Stato, cioè l'incidenza sugli scambi. Si definiscono eventi di portata internazionale quegli *"eventi rinomati e di grande portata, ampiamente promossi al di fuori della regione di origine"*: ne può derivare, quindi, che la mancanza di comunicazione al di fuori del contesto regionale/nazionale, così come la dimensione locale dell'evento siano condizioni sufficienti ad escludere l'incidenza sugli scambi e conseguentemente la presenza di aiuti di Stato.